

**UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA “L. VANVITELLI”
DIPARTIMENTO DI LETTERE E BENI CULTURALI**

**REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL CORSO DI STUDIO IN LETTERE A.A. 2024/2025**

- ART. 1: OGGETTO E FINALITÀ;
- ART. 2: DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO;
- ART. 3: SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFILI PROFESSIONALI PREVISTI PER LE/I LAUREATE/I;
- ART. 4: ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI STUDIO E QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE;
- ART. 5: CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI;
- ART. 6: FREQUENZA;
- ART. 7: REQUISITI DI AMMISSIONE;
- ART. 8: VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E ACQUISIZIONE CFU;
- ART. 9: PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO;
- ART. 10: SISTEMA DI ASSICURAZIONE INTERNA DELLA QUALITÀ E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA
- ART. 11: TUTORATO;
- ART. 12: RICONOSCIMENTO CFU;
- ART. 13: MOBILITÀ STUDENTESCA;
- ART. 14: RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI COMPIUTI ALL'ESTERO;
- ART. 15: EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STUDIO;
- ART. 16: STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO E PARZIALE, STUDENTI FUORI CORSO E RIPETENTI, INTERRUZIONE DEGLI STUDI, DECADENZA DAGLI STUDI;
- ART. 17: AMMISSIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI;
- ART. 18: DOCENTI DI RIFERIMENTO – PIANI DI STUDIO;
- ART. 19: RINVII;
- ART. 20: MODIFICA DI REGOLAMENTO;
- ART. 21: NORME TRANSITORIE E FINALI.

Articolo 1

Oggetto e finalità del Corso di Studio

1. Il Corso di Studio in Lettere, di seguito denominato CdS, rientra nella Classe delle lauree triennali in “Lettere” L-10. La struttura didattica responsabile del CdS è il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, di seguito denominato Dipartimento.
2. Le attività didattiche del CdS in Lettere sono organizzate e gestite dal Consiglio del CdS in Lettere (CCSL). I compiti del CCSL sono disciplinati dall’Art. 33 dello Statuto d’Ateneo.
3. Il presente Regolamento Didattico del CdS specifica gli aspetti organizzativi del medesimo in conformità con l’ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 e dall’art. 6, comma primo, del D.M. n. 47/2013 e successive modificazioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo (RDA). Il Regolamento Didattico è approvato su delibera del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto della libertà di insegnamento delle/dei docenti, nonché dei diritti e doveri delle/dei docenti e delle/degli studenti.
4. L’ordinamento didattico in vigore del CdS in Lettere è riportato nell’Allegato 1, così come risulta dal sito ministeriale della Scheda SUA-CdS, nella Sezione F del quadro “Amministrazione”.
5. Gli allegati indicati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Articolo 2

Descrizione e obiettivi del percorso formativo

1. Il CdS in Lettere ha una durata triennale e prevede l’acquisizione di 60 Crediti formativi universitari (CFU) per ciascun anno.
2. La/lo studente potrà scegliere fra tre *curricula*: classico; moderno; “culture contemporanee”.
3. I primi due *curricula*, classico e moderno, rispondono all’esigenza di formare laureate/i che possiedano una solida cultura umanistica scientificamente fondata, fondata sui diversi settori disciplinari delle letterature antiche e moderne, della filologia, della filosofia, della linguistica, della geografia e della storia; le conoscenze archeologiche e storico-artistiche contribuiscono ad integrare la preparazione di base della/o studente. Il *curriculum* “culture contemporanee” è caratterizzato da una più marcata apertura alla contemporaneità.
4. Ai corsi curriculari si affiancano attività di didattica integrativa sia di carattere seminariale, relative ai vari ambiti disciplinari e organizzate nel corso dell’anno accademico, sia di carattere

laboratoriale. Queste ultime sono volte, secondo una programmazione prefissata, a promuovere competenze trasversali e *soft skills* (pensiero critico e analitico, creatività, auto-organizzazione, *teamworking*, capacità comunicative, capacità di utilizzo di strumenti di comunicazione digitale), che consentono alle/agli studenti l'ulteriore personalizzazione dei percorsi formativi. Per Laboratori didattici o di didattica integrativa (d.i.) si intendono in particolare le iniziative di didattica integrativa basate sulla didattica laboratoriale e sulla partecipazione attiva delle/degli studenti, le/i quali si dedicano allo sviluppo di uno specifico progetto didattico. L'offerta delle attività di didattica integrativa è disponibile al seguente link:

<https://www.letterebeniculturali.unicampania.it/didattica/attivita-di-didattica-integrativa>

L'accREDITAMENTO delle iniziative avviene, su richiesta di una/un docente proponente, in seguito a delibera del Consiglio di CdS. I criteri per l'accREDITAMENTO sono quelli stabiliti all'art. 5 del presente regolamento, oltre che dalle seguenti disposizioni:

- non risultano accreditabili le presentazioni di libri e iniziative culturali legate a eventi particolari;
- non risultano accreditabili i seminari di preparazione alla tesi di laurea riservati unicamente alle/ai laureande/i di uno specifico insegnamento;
- i convegni e le giornate di studio sono accreditabili fino a un massimo di 1 CFU, indipendentemente dalla durata. In questo caso l'attribuzione del CFU è subordinata all'elaborazione di una relazione scritta.
- i Laboratori didattici sono accreditabili fino a un massimo di 2 CFU, in relazione al numero di ore.

5. Il percorso formativo del CdS si estende dalla conoscenza del contesto storico culturale allo studio della produzione letteraria antica e moderna e dei sistemi comunicativi, allo scopo di fornire alla/o studente sia le conoscenze e gli strumenti utili a intraprendere i successivi livelli di studi della laurea magistrale, con ulteriori sviluppi formativi finalizzati all'inserimento nel mondo della scuola, sia ad affrontare la competizione del mercato del lavoro nei settori dell'organizzazione culturale pubblica e privata, dell'editing, della comunicazione e della pubblicità.

6. Il CdS in Lettere si propone di sviluppare e consolidare le capacità critiche di chi intraprenderà la professione di insegnante, giornalista, scrittore, editor, revisore e redattore di testi, archivista, bibliotecario, tecnico dei musei e delle biblioteche, organizzatore di eventi, attraverso un ampio spettro di competenze formative acquisite in ambito umanistico, con una particolare attenzione al possesso delle lingue e delle letterature antiche e moderne e della storia. Il CdS è modellato su un arco culturale ampio, che va dal mondo antico a quello contemporaneo, e si articola in percorsi nei diversi settori disciplinari della letteratura, della linguistica, della filologia, della geografia e della storia.

7. I tirocini curriculari sono periodi di formazione presso un'azienda, un ente che costituiscono una prima opportunità per la/lo studente di conoscenza del mondo del lavoro, consentendo di acquisire professionalità nei settori di interesse. Rappresentano un'opportunità significativa per le/gli studenti che stanno concludendo la loro esperienza di studi e vogliono acquisire competenze professionali, favorendo un contatto diretto con il mondo del lavoro. I tirocini curriculari vengono attivati sulla base di convenzioni stipulate tra Università e Azienda, Impresa o Ente. Sia l'azienda

che l'Università nominano un tutor incaricato di monitorare il tirocinio e di definire il progetto formativo che la/lo studente seguirà. Sono a carico dell'Ateneo le spese per la copertura assicurativa della/dello studente. La lista delle convenzioni attivate è disponibile qui:

https://www.letterebeniculturali.unicampania.it/images/elenco_convenzioni_tirocini_AGGIORNATO_al_12.05.2023.pdf

Gli ordinamenti didattici del CdS prevedono l'acquisizione obbligatoria di almeno 2 CFU nell'ambito di attività di tirocinio curriculare da svolgere all'esterno del Dipartimento.

8. Il CdS prevede anche la possibilità di svolgere tirocini interni al Dipartimento, prendendo parte alle attività di supporto a musei, luoghi di scavo, biblioteche, archivi ed altri luoghi della cultura svolte dai docenti e dai ricercatori. Il tirocinio interno consente alle/agli studenti di affinare le competenze utili nel mondo del lavoro mediante la frequenza dei laboratori di ricerca attivi nel Dipartimento e la collaborazione alle attività che vi si svolgono. Le/gli studenti che desiderino avviare un tirocinio interno possono scegliere tra le proposte attive disponibili al seguente link:

<https://www.letterebeniculturali.unicampania.it/dipartimento/avvisi/1504-tirocini-interni>

Articolo 3

Sbocchi occupazionali e profili professionali previsti per le/i laureate/i

1. *Obiettivi della formazione.* Il CdS in Lettere mira a formare studenti, che al termine del proprio percorso di studi, siano capaci di muoversi con una solida cultura di base e un adeguato spirito critico in contesti lavorativi in cui si applicano i saperi umanistici.

2. *Funzione in un contesto di lavoro.* La/il laureata/o in Lettere deve essere capace di svolgere lavori che prevedono il sicuro possesso di conoscenze adeguate allo svolgimento delle attività di pensiero, di elaborazione artistica, di soluzione dei problemi, in relazione ai tradizionali e ai moderni codici e strumenti di comunicazione.

3. *Competenze associate alla funzione.* La/il laureata/o in Lettere dovrà applicare criticamente le proprie competenze nel campo delle lingue e delle letterature antiche e moderne, della storia, delle discipline archeologiche e artistiche, delle nuove frontiere della comunicazione.

4. *Sbocchi professionali.* La/il laureata/o in Lettere può accedere ai seguenti sbocchi professionali, codificati secondo la Nomenclatura e la Classificazione delle Unità Professionali elaborata dall'ISTAT (c.d. Codifiche ISTAT):

1. 3.3.3.6.2 – Tecnici delle pubbliche relazioni: le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nel ricercare, selezionare, raccogliere e sistematizzare materiale informativo e pubblicitario favorevole; seguono procedure per organizzare e sponsorizzare eventi di particolare importanza e visibilità non direttamente collegati alla promozione pubblicitaria.

2. 3.4.1.2.1 – Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali: le professioni classificate in questa unità forniscono servizi per l'organizzazione e la gestione di fiere; collocano gli spazi e gli ambienti espositivi disponibili, ne organizzano la fruizione da parte del pubblico e degli espositori.

3. 3.4.3.1.1 – Annunciatori della radio e della televisione: le professioni comprese in questa categoria leggono notizie diffondono informazioni, reportage giornalistici, presentano spettacoli e manifestazioni, annunciano programmi in radio e in televisione; presentano performance artistiche e ricreative nei teatri, negli stadi, in locali o altri luoghi pubblici.

4. 3.4.4.2.1 – Tecnici dei musei: le professioni classificate in questa unità preparano, organizzano e sistemano modelli ed esemplari, quali fossili, utensili, oggetti di vario genere, manufatti artistici, per mostre e manifestazioni museali; catalogano oggetti ed opere d'arte.

5. 3.4.4.2.2 – Tecnici delle biblioteche: le professioni classificate in questa unità seguono e consigliano i lettori nell'uso dei cataloghi, delle basi di dati e degli indici con cui sono organizzate le biblioteche; li assistono nelle ricerche; catalogano e sistemano libri negli scaffali, li riparano; controllano la circolazione dei libri da e per la biblioteca.

Articolo 4

Organizzazione del CdS e quadro generale delle attività formative

1. Il CdS in Lettere è organizzato in percorsi formativi nell'ambito di *curricula*. Il quadro delle attività formative e la programmazione degli insegnamenti nei diversi *curricula* per la coorte di riferimento è indicata nell'Allegato 2 (Didattica programmata) nel rispetto dei vincoli, in termini di CFU, contenuti nell'Ordinamento didattico (Allegato1).

2. L'attività didattica assistita è articolata in lezioni, seminari, esercitazioni e attività di laboratorio.

3. Su proposta del CCDS nel rispetto dell'Ordinamento didattico (Allegato 1) e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative (Allegato 2), sono definite annualmente dal Dipartimento e riportate nell'Allegato 3 (Scheda SUA-CdS - Didattica erogata) le attività formative previste per il CdS in Lettere, con indicazioni dettagliate su:

- (a) insegnamenti attivati, la loro eventuale articolazione in moduli integrati, nonché i relativi obiettivi formativi specifici;
- (b) i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa;
- (c) l'elenco delle/dei docenti impegnati nel CdS e gli insegnamenti corrispondenti;
- (d) le eventuali propedeuticità degli insegnamenti;
- (e) piano di studio statutario per ciascun *curriculum*.

4. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del CdS sono consultabili alla pagina <http://www.letterebeniculturali.unicampania.it/ricerca/aree-di-ricerca> del sito del Dipartimento.

5. La/lo studente regolarmente iscritta/o è tenuta/o a definire entro il 30 novembre del primo anno di corso il piano di studi secondo i percorsi formativi e le opzioni definiti dai tre curricula del CdS. La procedura va completata mediante applicazione web. Negli anni successivi è consentito procedere alla modifica del pds nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 30 novembre di ogni anno accademico. La procedura di modifica del piano di studi è gestita dalla Commissione

didattica del CdS – che deve approvare le istanze delle/degli studenti – secondo le indicazioni operative fornite sul sito web del Dipartimento.

È consentito, altresì, proporre un piano che preveda l’acquisizione di CFU aggiuntivi rispetto al numero minimo (180 CFU) indicato nell’Ordinamento didattico. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal piano di studio sono comunque registrati nella carriera della/o studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa vigente. Le valutazioni ottenute non rientrano, tuttavia, nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

6. Per il conseguimento della Laurea Triennale in Lettere è necessario aver acquisito almeno 180 CFU negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti nell’Ordinamento didattico.

7. Il Manifesto degli Studi, pubblicato annualmente sul sito del Dipartimento nella sezione Didattica, porta a conoscenza delle/degli studenti l’offerta formativa unitamente alle altre norme e notizie utili a illustrare le attività didattiche. Saranno inoltre disponibili sul sito i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento delle/dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio.

8. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il mese di settembre e quello di giugno dell’anno successivo. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno agli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi.

9. L’anno accademico è suddiviso in due semestri, nei quali sono svolte le attività formative. Per rendere l’attività didattica efficace, coordinata e meglio rispondente alle diverse caratteristiche, ogni insegnamento potrà svolgersi in uno dei due semestri. I semestri sono intervallati da periodi dedicati allo studio autonomo, agli esami di profitto, alle attività di tutorato. I periodi di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività didattiche, nonché i periodi di svolgimento degli esami sono determinati dal Calendario didattico predisposto annualmente dal CCSL e riportato nel Manifesto Annuale degli Studi. Il numero delle ore settimanali previste per ciascun insegnamento e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

10. La/lo studente propone liberamente le attività a scelta (TAF D) al terzo anno di corso, corrispondenti a 12 CFU, purché coerenti con il progetto formativo. Tali CFU possono essere acquisiti sostenendo un esame liberamente individuato dalla/o studente tra tutti i Corsi di Studio attivi nell’ateneo. Qualora la/lo studente scegliesse un insegnamento di un CdS esterno al Dipartimento, il CCSL valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo della/o studente.

11. Il quadro delle attività formative e la programmazione degli insegnamenti per la coorte di riferimento sono riportate nell’Allegato 2, secondo lo schema della banca dati ministeriale della

Scheda SUA-CdS nella Sezione “Offerta didattica programmata”. La programmazione annuale degli insegnamenti, così come risulta dalla banca dati ministeriale della Scheda SUA-CdS nella Sezione Offerta didattica erogata, è riportata nell’Allegato 3. Le schede degli insegnamenti erogati sono riportate alla pagina:

<https://www.lettereбенiculturali.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/lettere>.

Articolo 5

Crediti formativi universitari

1. Le attività formative del CdS prevedono l’acquisizione da parte delle/degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo della/o studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da una/o studente impegnata/o a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti.
4. Per i corsi di insegnamento tradizionali, la ripartizione tra attività didattica assistita e attività di studio personale è fissata rispettivamente in 5 (assistita) e 20 (personale) ore di impegno individuale per ciascun CFU.
5. Il CCSL può prevedere forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutare l’eventuale obsolescenza dei relativi contenuti conoscitivi e di assegnare debiti formativi nelle discipline per le quali sia riscontrata obsolescenza della preparazione. Detta verifica può essere prevista solo per le/gli studenti che non conseguano il titolo di studio in un tempo almeno pari al doppio della durata legale del CdS. Le/gli studenti interessati devono essere informati della verifica con un preavviso di almeno sei mesi.

Articolo 6

Frequenza

1. Per definizione di legge, il conseguimento del CFU avviene mediante la frequenza delle attività didattiche assistite unitamente allo studio autonomo.
2. Per studente frequentante si intende chi assicuri la presenza all’80% dell’attività didattica (lezioni, seminari, laboratori).
3. Le/gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere al programma d’esame ulteriori argomenti e/o materiali didattici da studiare, generalmente indicati nel *Syllabus* o, in caso contrario, da concordare con la/il docente di riferimento.

Articolo 7 *Requisiti di ammissione*

Per l'accesso al CdS in Lettere è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore, conseguito al termine di un quinquennio di studi. Si richiede, inoltre, un'adeguata base di conoscenze, soprattutto nell'ambito delle discipline linguistico-letterarie e storiche. In particolare, le conoscenze utili a seguire i percorsi formativi delineati nei tre curricula previsti dal CdS sono: la capacità di intendere in modo appropriato e di esporre in forma scritta e orale un testo in italiano; la capacità di comprensione della lingua inglese; una congrua preparazione scolastica nelle discipline di base della cultura umanistica; una conoscenza delle nozioni di base della lingua latina e (per il curriculum classico) della lingua greca.

Ai fini dell'immatricolazione le/gli studenti dovranno obbligatoriamente sostenere una prova di valutazione telematica (TOLC-SU), finalizzata a verificare il livello delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione al CdS. La prova è strutturata in 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni: *a.* comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana; *b.* conoscenze e competenze acquisite negli studi, *c.* ragionamento logico, *d.* lingua inglese.

Il risultato di ogni TOLC-SU è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che determinano un punteggio assoluto, derivante da

1 punto per ogni risposta corretta

0 punti per ogni risposta non data

penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata.

Il risultato della sezione relativa alla prova della conoscenza della Lingua Inglese non prevede penalizzazione per le risposte errate. Il punteggio viene dunque attribuito secondo i seguenti criteri:

1 punto per ogni risposta corretta

0 punti per ogni risposta errata o non data

Le prove Tolc-SU e la sezione aggiuntiva sulla Lingua inglese saranno considerate superate se la/lo studente risponderà esattamente almeno al 50% dei quesiti delle singole sezioni.

Qualora le prove non abbiano esito positivo alla/allo studente vengono attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da assolvere nel primo anno di corso tramite la frequenza dei corsi di primo sostegno, che il CdS organizza di regola durante la prima pausa didattica del primo anno (gennaio-marzo).

Ai fini dell'attribuzione degli OFA si terrà conto unicamente della sezione *a*: Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana.

In particolare:

- alle/agli studenti che non superano il test Tolc-SU nella sezione *a* (Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana) è attribuito l'OFA in *Lingua italiana* che dovranno assolvere seguendo obbligatoriamente un corso di lingua italiana che si terrà nel periodo gennaio-marzo 2025.

Il mancato assolvimento dell'OFA in *Lingua italiana* determina l'impossibilità di sostenere l'esame di profitto relativo all'insegnamento:

LETTERATURA ITALIANA

Le altre sezioni del test (*b* e *c*) sono utili all'autovalutazione delle/degli studenti.

Le/gli studenti che non superano il test di Lingua inglese non ottengono OFA. Avranno comunque la possibilità di colmare le lacune seguendo un corso di lingua inglese nel periodo gennaio-marzo 2025.

Il *Syllabus*, la struttura della prova unitamente agli esempi sono disponibili nella sezione del sito Dilbec specificamente dedicata agli OFA oltre che al seguente link:

<https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-studi-umanistici/home-tolc-su/>

Il calendario delle prove Tolc-SU è disponibile al seguente link:

https://testcisia.it/calendario.php?tolc=umanistica&_gl=1*606suc*_ga*MTU2MzE3NzkwMS4xNzEzMjU2OTUy*_ga_E8FPZ9JH9L*MTcxNjc5OTE1OC40LjEuMTcxNjc5OTI1NS4wLjAuMA..

Il gruppo AQ del CdS annualmente procede a un monitoraggio dell'intero processo e dei suoi risultati, individuando eventuali ulteriori azioni migliorative.

Le/gli studenti diversamente abili che vogliono iscriversi al CdS possono fare richiesta e fruire dei servizi di tutorato offerti dal Dipartimento. Tali servizi hanno lo scopo di rimuovere gli ostacoli che si frappongono fra le/gli studenti disabili e la vita universitaria, cercando di migliorare le possibilità di partecipazione attiva all'insieme delle sue attività e di accesso alle strutture universitarie. Le informazioni sui servizi di tutorato dedicati alla disabilità sono disponibili al seguente link

<https://www.lettereuniculturali.unicampania.it/dipartimento/disabilita>

Articolo 8

Verifica dell'apprendimento e acquisizione CFU

1. La verifica dell'apprendimento delle/degli studenti avviene attraverso un esame, che può dare luogo ad una votazione espressa in trentesimi (esami di profitto) o a un semplice giudizio di idoneità. I CFU corrispondenti a ciascuna attività indicata nel piano di studi sono acquisiti dalla/o studente con il superamento del relativo esame.

2. Per tutti gli insegnamenti impartiti dal CdS, gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti.

3. Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite in sede di presentazione dell'Offerta didattica e pubblicizzate annualmente nelle schede dei singoli insegnamenti presenti sul sito del Dipartimento, alla sezione Didattica relativa al CdS

(<https://www.lettereuniculturali.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/lettere>).

4. La valutazione degli esami di profitto è espressa in trentesimi. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione esaminatrice.

5. Fermo restando il giudizio insindacabile della Commissione, la/lo studente ha il diritto di conoscere i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché di prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.
6. Nel caso di prove scritte, è consentito alla/o studente di ritirarsi per l'intera durata delle stesse. Nel caso di prove orali, è consentito alla/o studente di ritirarsi entro e non oltre il momento della verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
7. Il calendario degli esami di profitto, recante indicazioni sulle date e gli orari di svolgimento delle singole sedute, è approvato dal Consiglio di Dipartimento e reso pubblico almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun semestre. Il numero annuo di sedute è disciplinato dall'art. 14, comma 2, del Regolamento di Dipartimento.
8. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dalla Direzione del Dipartimento e tempestivamente comunicati alle/agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un esame potrà essere anticipata.
9. Non è consentito ripetere un esame già superato.

Articolo 9

Prova finale e conseguimento del titolo di studio

La disciplina della materia al presente capo è demandata all'apposito Regolamento di Dipartimento.

Articolo 10

Sistema di Assicurazione interna della qualità e valutazione dell'attività didattica

1. In accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dal Dipartimento, il CdS adotta un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) e di valutazione della didattica, finalizzato al monitoraggio continuo dei livelli di qualità dell'offerta formativa.
2. Fermo restando il necessario coinvolgimento in tal senso di tutti gli afferenti al CdS, il sistema di Assicurazione della Qualità del CdS è garantito dal Gruppo di Gestione AQ, composto dal suo Referente, individuato dal CdS ai sensi dell'art. 21 del RDA, dal Presidente e da almeno un'altra/un altro docente del CdS, dai Rappresentanti eletti delle/degli studenti e da un membro scelto della componente amministrativa del Dipartimento.
3. È compito del Referente per la Qualità, ai sensi dell'art. 21 del RDA, assicurare che siano regolarmente espletate le attività di autovalutazione, anche alla luce dei risultati di monitoraggio

degli indicatori di valutazione periodica (Scheda di monitoraggio annuale), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Al Gruppo di Gestione AQ spettano la compilazione della scheda SUA-CdS, nonché la redazione della Scheda di monitoraggio annuale e del Rapporto di Riesame Ciclico (RRC), entro i termini pubblicati sul sito dell'ANVUR e comunicati alle strutture interessate con circolare interna.

Articolo 11

Tutorato

1. In accordo con quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento didattico di Ateneo, il CdS offre un servizio di tutorato individuale finalizzato: ad assistere le/gli studenti durante l'intero percorso degli studi fino al conseguimento della laurea e all'inserimento nel mondo del lavoro; a renderle/li attivamente partecipi al processo formativo; a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei Corsi, anche attraverso iniziative rapportate alla necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli; al miglioramento della preparazione della/o studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica.

2. Entro i primi sei mesi successivi all'iscrizione, a ciascuna/o studente è assegnato un tutor individuale, di norma selezionato tra le/i docenti afferenti al CdS.

3. Per sostenere e assistere le/gli studenti nel percorso formativo, il CdS prevede inoltre:

a. attività di tutorato integrative (ATI), non legate a corsi curriculari e volte ad affrontare esigenze formative in ambiti di competenze interdisciplinari: per es. preparazione della tesi di laurea, abilità informatiche, ecc.

b. attività di tutorato disciplinari (ATD), connesse con i corsi curriculari per i quali siano individuate particolari esigenze di allineamento delle conoscenze delle/degli studenti ai prerequisiti necessari alla frequenza. Le ATD sono di volta in volta stabilite dal Consiglio di CdS sulla base del monitoraggio delle carriere delle/degli studenti. La partecipazione alle ATD può essere ritenuta obbligatoria ai fini dell'accesso agli esami di profitto. Struttura e modalità organizzative delle ATD sono esplicitate nel *Syllabus* degli insegnamenti curriculari di riferimento.

Articolo 12

Riconoscimento CFU

1. I trasferimenti e i passaggi da altri corsi di studio sono regolamentati dall'art. 26 del RDA.

2. Le richieste di trasferimento presso il CdS in Lettere di studenti provenienti da altra Università, italiana o straniera, e le richieste di passaggio al CdS in Lettere di studenti provenienti da corsi di studio dell'Ateneo sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento,

sentito il parere del CCSL. Quest'ultimo valuta l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento svolta, predisponendo la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indicando l'anno di corso al quale la/o studente viene iscritto, nonché gli eventuali debiti formativi da assolvere. Ai fini del riconoscimento di precedenti attività formative, il CCSL fa riferimento ai contenuti minimi per ambito disciplinare indicati nell'Ordinamento didattico (Allegato 1).

3. Per il riconoscimento della carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito una Laurea presso l'Ateneo o in altra Università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi, il CCSL prende in considerazione soltanto le attività formative ritenute attuali e congrue con gli obiettivi formativi e l'impianto del CdS.

4. Il CCSL, relativamente ai trasferimenti, ai passaggi e al riconoscimento di carriere pregresse, può convalidare, attribuendo i relativi CFU, esami di insegnamenti e moduli didattici non previsti dall'Ordinamento didattico, a condizione che detti insegnamenti e moduli rientrino in settori scientifico-disciplinari affini a quelli degli insegnamenti e dei moduli previsti dall'Ordinamento didattico e siano ritenuti congrui con gli obiettivi formativi del CdS.

Articolo 13

Mobilità internazionale delle/degli studenti

1. Il CdS promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con Università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.

2. La disciplina della materia al presente capo è demandata all'art. 35 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, con riferimento alle modalità di partecipazione al Programma Erasmus e alle modalità di riconoscimento delle attività formative certificate dall'Istituzione straniera ospitante.

Articolo 14

Riconoscimento degli studi compiuti all'estero

La disciplina della materia al presente capo è demandata all'art. 27 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 15

Equipollenza del titolo di studio

Per la disciplina della materia al presente capo si rinvia al Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 e consultabile all'indirizzo <http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx>) e successive modificazioni.

Articolo 16

Studenti impegnati a tempo pieno e parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi, decadenza dagli studi

1. Ai sensi dell'Art 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, il CCSL può proporre al Consiglio di Dipartimento, per l'approvazione in Senato Accademico, l'adozione di particolari modalità organizzative per le/gli studenti "a tempo parziale", consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio in tempi più lunghi di quelli legali senza cadere nelle condizioni di fuori corso (c.d. *percorso rallentato*) e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.
2. Possono usufruire di tale opportunità le/gli studenti che non siano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al CdS e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.
3. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, la/lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
4. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita alle/agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per la/o studente di iscriversi come studente ripetente.
5. La/lo studente che non abbia acquisito un numero significativo di crediti nel corso dell'anno accademico, può chiedere l'iscrizione come ripetente.
6. La/lo studente che nel corso della durata del percorso formativo prescelto (normale o rallentato) non abbia compiuto gli studi potrà ottenere l'iscrizione come studente "fuori corso".
7. Ai sensi dell'art. 30 del RDA, decade dallo *status* di studente del CdS chi non abbia sostenuto alcun esame di profitto per 8 anni accademici consecutivi.

Articolo 17

Ammissione a singoli insegnamenti

La disciplina della materia al presente capo è demandata all'art. 31 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 18

Docenti di riferimento e piani di studio

L'elenco delle/dei docenti di riferimento del CdS è indicato sezione "Offerta didattica erogata" della Scheda SUA-CdS (Allegato 3), rinnovata annualmente e pubblicata, insieme con i relativi piani di studio, sul sito del Dipartimento. Per i piani di studio si rinvia all'articolo 4, comma 5, del presente Regolamento.

Articolo 19

Rinvii

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo e alla normativa vigente.

Articolo 20

Modifica di Regolamento

1. Il Regolamento didattico del CdS è approvato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del CCSL.
2. Il presente Regolamento didattico è adeguato, annualmente, alle variazioni dell'Offerta Formativa e ad eventuali modifiche effettuate nel Regolamento Didattico del Dipartimento e nel Regolamento Didattico di Ateneo.
3. È possibile procedere anche ad altre modifiche, ove ritenuto necessario, su proposta del Presidente del CdS.
4. Qualsiasi modifica deve essere sempre sottoposta all'approvazione del CCSL e del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 21

Norme transitorie e finali

1. Ove non diversamente specificato, le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dall'anno accademico 2024-25.
2. La validità del presente Regolamento si intende annuale e automaticamente rinnovata, laddove non intervengano modifiche emanate secondo le modalità indicate al precedente articolo.